INDICE SISTEMATICO

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 *Comune*
Art. 2 *Stemma, gonfalone, titolo di Città*
Art. 3 *Finalità*
Art. 4 *Funzionalità dell'Ente*
Art. 5 *Funzioni del Comune*
Art. 6 *Compiti*
Art. 7 *Servizi pubblici locali*
Art. 8 *Scelta delle forme di gestione dei servizi pubblici*
Art. 9 *Autonomia delle aziende speciali e delle istituzioni*
Art. 10 *Albo Pretorio*

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

CAPO I
ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 11 *Gli organi del Comune*
Art. 12 *Tutela assicurativa degli amministratori*

CAPO II
I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 13 *Il Consigliere comunale*
Art. 14 *Dovere di partecipazione e decadenza dalla carica*
Art. 15 *Poteri del Consigliere comunale*
Art. 16 *Indennità dei consiglieri comunali*
Art. 17 *Dimissioni del consigliere comunale*
Art. 18 *Surrogazione del consigliere comunale*
Art. 19 *Consigliere anziano*
Art. 20 *Gruppi consiliari*

CAPO III
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 21 *Poteri del Consiglio*
Art. 22 *Maggioranza e opposizioni consiliari*
Art. 23 *Prima seduta*
Art. 24 *Linee programmatiche del mandato*
Art. 25 *Elezione del Presidente*
Art. 26 *Elezione del Vice Presidente*
Art. 27 *Elezione suppletiva*
Art. 28 *Presidente del Consiglio*
Art. 29 *Vice Presidente del Consiglio*
Art. 30 *Incompatibilità*
Art. 31 *Revoca*
Art. 32 *Convocazione del Consiglio comunale*
Art. 33 *Validità delle sedute*
Art. 34 *Validità delle deliberazioni*

Art. 35 *Pubblicità delle sedute*
Art. 36 *Votazioni*
Art. 37 *Commissioni consiliari permanenti*
Art. 38 *Commissioni di garanzia e controllo*
Art. 39 *Commissioni speciali*
Art. 40 *Presidenza degli organi collegiali - Funzione surrogatoria*
Art. 41 *Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio*
Art. 42 *Regolamento interno*

CAPO IV
IL SINDACO

Art. 43 *Funzioni*
Art. 44 *Supplenza*
Art. 45 *Competenze*
Art. 46 *Pubblicità delle spese elettorali*
Art. 47 *Mozione di sfiducia*
Art. 48 *Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco*

CAPO V
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 49 *Composizione e nomina della Giunta comunale*
Art. 50 *Cessazione dalla carica di assessore*
Art. 51 *Organizzazione*
Art. 52 *Competenze*
Art. 53 *Deliberazioni d'urgenza*
Art. 54 *Adunanze e deliberazioni*

TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 55 *Titolari dei diritti di partecipazione*
Art. 56 *Libere forme associative*
Art. 57 *Le consulte*
Art. 58 *Iniziativa popolare*
Art. 59 *Referendum*
Art. 60 *Pubblici dibattiti*
Art. 61 *Conferenza dei servizi pubblici locali*

CAPO II
DIRITTO DI ACCESSO, DI INFORMAZIONE E DI ASSISTENZA

Art. 62 *Pubblicità degli atti e diritto di informazione*
Art. 63 *Diritto di accesso ai documenti amministrativi*
Art. 64 *Tutela della riservatezza dei dati*
Art. 65 *Diritto di assistenza e interpello*

CAPO III
IL DIFENSORE CIVICO

Art. 66 *Funzioni*
Art. 67 *Elezione e durata in carica*

TITOLO IV
DECENTRAMENTO

Art. 68 *Circoscrizioni di Decentramento*
Art. 69 *Attribuzioni e funzionamento dei consigli circoscrizionali*
Art. 70 *Durata in carica dei consigli circoscrizionali*
Art. 71 *Scioglimento dei consigli circoscrizionali*
Art. 72 *Presidente del Consiglio circoscrizionale*

TITOLO V
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 73 *Principi*
Art. 74 *Procedimenti amministrativi*

CAPO II
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Art. 75 *Struttura organizzativa*
Art. 76 *Dotazione organica*
Art. 77 *Qualificazione del lavoro e sviluppo professionale*
Art. 78 *Funzione dirigenziale*
Art. 79 *Incarichi di funzioni dirigenziali*
Art. 80 *Compiti dei dirigenti*
Art. 81 *Segretario comunale*
Art. 82 *Vice Segretario*
Art. 83 *Direttore generale*
Art. 84 *Strumenti di controllo interno*

CAPO III
FINANZA E CONTABILITA'

Art. 85 *La programmazione*
Art. 86 *Risultati di gestione*
Art. 87 *Revisione economico-finanziaria*
Art. 88 *Attività contrattuale*

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 89 *Modificazioni, abrogazioni e interpretazione dello Statuto*

Art. 90 *Adozione e adeguamento dei regolamenti*
Art. 91 *Entrata in vigore*

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Comune

1. La comunità di Piacenza è comune autonomo secondo i principi e nei limiti della Costituzione, dell'ordinamento degli enti locali e delle norme del presente statuto. Essa è costituita dalla popolazione che vive nel territorio comunale.

2. Il capoluogo del comune è sito nella località abitata di Piacenza. Presso il capoluogo si riuniscono gli organi elettivi collegiali, salvo esigenze particolari dagli stessi adeguatamente motivate. La sede legale del comune è fissata con atto del Consiglio comunale.

Art. 2
Stemma, gonfalone, titolo di Città

1. Il comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma riconosciuto con decreto del Capo del Governo 27 settembre 1938, n. 512.

2. Il comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto con decreto del Capo del Governo 27 settembre 1938, n. 512. Nell'uso del gonfalone si osservano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, fermo restando che questa insegna deve essere sempre accompagnata dal Sindaco, da un assessore o da un consigliere e scortata dalla polizia municipale.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

4. Il comune si fregia del titolo di "Città".

Art. 3
Finalità

1. Il comune ispira la propria azione ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana.

2. Il comune, nell’esercizio delle proprie funzioni, si ispira ai principi della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, e fa proprio il principio fondamentale della Carta delle Nazioni Unite atto a sviluppare, tra le nazioni ed i popoli, relazioni amichevoli basate sul rispetto del diritto di autodeterminazione.

3. L'azione del comune si informa ai principi di solidarietà e pari opportunità tra cittadini e cittadine, senza distinzione di sesso, nazionalità, lingua, provenienza e religione, opinione politica, condizioni personali e sociali e si informa inoltre al principio di sussidiarietà.

4. Il comune:
a) cura gli interessi della comunità promuovendone lo sviluppo economico e sociale;
b) valorizza la persona umana, ne riconosce la dignità, promuove le condizioni per il suo sviluppo e la qualità della vita in tutte le sue fasi;
c) promuove la tutela della vita umana, della persona e delle famiglie, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli. A tal fine promuove la soddisfazione dei diritti e dei bisogni delle cittadine e dei cittadini tramite efficienti ed efficaci servizi;

d) opera per garantire il diritto degli anziani a condurre una vita dignitosa e la loro partecipazione alla vita sociale e culturale, attua iniziative per la tutela dei disabili, intesa a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità;
e) promuove azioni per favorire pari opportunità per le donne e per gli uomini, in tutti gli ambiti della vita associata. Organizza tempi e modalità della propria attività sulla base delle esigenze e degli impegni di lavoro, sia professionale che di cura familiare delle cittadine e dei cittadini;
f) agisce attivamente per garantire e valorizzare la presenza di entrambi i sessi nella Giunta, negli organi collegiali, nelle aziende speciali e nelle istituzioni, nonché in ciascun ente nel quale il comune ha una propria rappresentanza;
g) assume l'obiettivo della salvaguardia dell'ambiente e della valorizzazione del territorio e delle sue risorse, quali beni della comunità presente e futura, promuovendo uno sviluppo socioeconomico ecologicamente compatibile;
h) mantiene relazioni di collaborazione, fraternità, solidarietà ed amicizia con tutte le città nello spirito della Carta europea;
i) riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli, promuove la cultura della pace, dei diritti umani e politiche di cooperazione, contribuisce a garantire il rispetto delle diverse culture che nella città convivono, afferma l'elevato valore del servizio civile e ne promuove l'impiego nelle proprie strutture;
l) favorisce nell'ambito di una visione di giustizia sociale l'iniziativa economica libera in tutti i settori che promuovono ed incentivano lo sviluppo economico e le attività produttive come previsto dalle leggi e dai trattati internazionali vigenti (trattato di Roma 25 marzo 1957, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957 n. 1203);
m) tutela il patrimonio naturale, storico, artistico, culturale e valorizza le dimensioni significative della cultura locale, intesa come tradizione, linguaggio, attività umane e beni, affinché lo sviluppo della città conservi e trasmetta la memoria storica della comunità locale;
n) promuove e favorisce le condizioni per l'esercizio del diritto allo studio, al successo formativo, alle pari opportunità e all'apprendimento per tutta la vita, a partire dalla prima infanzia, per la costruzione di un sistema formativo integrato, ispirato ad un'attenta cultura dei valori civili sanciti dalla Costituzione, anche in collaborazione con le autonomie scolastiche;
o) concorre a realizzare le condizioni che permettono a tutti i cittadini l'effettivo diritto al lavoro e favorisce la formazione e l'elevazione professionale delle lavoratrici e dei lavoratori;
p) valorizza le risorse economiche di Piacenza quale nodo fondamentale posto al confine di più regioni;
q) rende effettivo il diritto alla partecipazione politica ed amministrativa dei cittadini e delle cittadine e delle loro espressioni associative;
r) nel rispetto delle esigenze di salvaguardia della salute dei cittadini, del patrimonio culturale e degli equilibri ambientali, protegge e tutela gli animali e favorisce la coesistenza armonica tra le diverse specie viventi.

Art. 4
Funzionalità dell'Ente

1. Il comune persegue le proprie finalità tramite un'azione amministrativa condotta con criteri di funzionalità intesa come capacità di adattare l'azione amministrativa all'evoluzione dei valori, delle caratteristiche socioeconomiche della comunità locale e delle caratteristiche dell'ambiente fisico in cui essa vive.

2. In particolare tale capacità si realizza attraverso l'adozione di provvedimenti amministrativi, programmi e indirizzi, la produzione di beni e servizi, la determinazione di trasferimenti finanziari a soggetti economici e sociali esterni, in quantità, qualità e tempi idonei a dare risposta alla domanda di intervento del comune.

3. Per garantire la propria funzionalità i competenti organi del comune devono:

a) adottare un'azione politico-amministrativa orientata al costante miglioramento della conoscenza delle esigenze di sviluppo economico-sociale della comunità locale;
b) definire un ordine di priorità tra le diverse esigenze della comunità locale nel rispetto delle risorse finanziarie a disposizione dell'ente;
c) attuare quanto previsto alla precedente lettera b) utilizzando le risorse rese disponibili dal progresso delle conoscenze tecniche, organizzative ed economiche.

Art. 5
Funzioni del comune

1. Il comune svolge le funzioni amministrative nell'interesse della popolazione comunale riguardanti il proprio territorio con particolare riferimento ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e corretto uso del territorio medesimo e dello sviluppo socioeconomico.

2. Per l'esercizio delle proprie funzioni il comune attua sia forme di decentramento che di cooperazione con gli altri comuni e con la provincia.

3. Nell'ambito delle procedure di programmazione del comune sono previste modalità di raccordo tra l'esercizio delle proprie funzioni e secondo quanto previsto dagli articoli. 19 e 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 riguardanti le funzioni della provincia.

Art.6
Compiti

1. Oltre alle funzioni proprie il comune svolge funzioni demandategli dalla legge per conto dello Stato e della regione. Salvo espresse statuizioni, l'esercizio delle funzioni delegate, pur in conformità alle direttive impartite dal delegante, è disciplinato dal regolamento comunale. I costi relativi all'attuazione delle deleghe non possono gravare in alcun modo sul bilancio comunale.

2. Il comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale del Governo.

3. Il comune esercita altresì ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.

Art. 7
Servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

2. Il comune gestisce i servizi pubblici nelle forme giuridiche definite dalla legge.

Art. 8
Scelta delle forme di gestione dei servizi pubblici

1. Per i diversi servizi pubblici locali il comune adotta le forme previste dal precedente art.7 sulla base dei seguenti criteri:

a) garantire qualità tecniche atte a soddisfare le esigenze dell'utenza, favorire la continuità e qualità dei servizi valorizzando la professionalità degli operatori;
b) determinare i costi complessivi tenuto conto delle tariffe pagate dagli utenti e dei contributi assegnati ai servizi da parte del comune o di altri enti pubblici;
c) promuovere lo sviluppo delle iniziative economiche, imprenditoriali ed occupazionali locali;
d) mantenere un'autonomia e flessibilità di scelta del comune nel lungo periodo evitando il rischio della subordinazione a posizioni di monopoli esterni non controllabili.

2. La scelta tra le diverse alternative spetta al Consiglio sulla base di apposite analisi e valutazioni attuate con i metodi suggeriti dalle discipline aziendali.

3. Nel regolamento di amministrazione e contabilità sono previste procedure di raccordo e di coordinamento tra i servizi gestiti nelle diverse forme e gli indirizzi e programmi generali di intervento del comune in modo da realizzare un'organica strategia complessiva del gruppo di aziende comunali.

Art. 9
Autonomia delle aziende speciali e delle istituzioni

1. Lo statuto e i regolamenti delle aziende speciali definiscono la composizione, i poteri dei loro organi in modo da garantire ad essi la possibilità di attuare autonome scelte imprenditoriali tali da realizzare l'equilibrio economico-finanziario e da assicurare, nell'ambito degli indirizzi indicati dal comune, autonomia nello svolgimento dell'attività, nell'organizzazione degli uffici e del personale, nelle modalità di erogazione dei servizi e di applicazione dei prezzi nei limiti stabiliti dalla legge, dallo statuto e dagli indirizzi espressi dal Consiglio, nello stabilire forme di collaborazione con altre imprese pubbliche o private.

2. Gli amministratori delle aziende speciali sono scelti tra esperti con criteri che garantiscano trasparenza e professionalità, previa individuazione degli obiettivi programmatici per la gestione.

3. L'autonomia operativa delle istituzioni è finalizzata a realizzare il massimo livello quantitativo e qualitativo dei servizi nell'ambito delle risorse assegnate nel bilancio del comune.

4. Per le istituzioni è prevista altresì un'autonomia organizzativa da definire nell'ambito dell'ordinamento degli uffici e dei servizi del comune.

5. Ogni istituzione è amministrata da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti tra cui almeno un rappresentante degli utenti dei servizi, stabiliti dal regolamento.

6. Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni rimangono in carica per un periodo non superiore a quello del Consiglio.

7. Gli amministratori possono essere revocati dal Sindaco per gravi inadempienze nell’attuazione degli indirizzi del Consiglio e per l’incapacità di raggiungere le finalità, da dimostrare sulla base di riscontri oggettivi. Contestualmente alla revoca il Sindaco deve provvedere alla nomina dei nuovi

componenti.

8. Spetta al Sindaco procedere alla nomina di un direttore per ogni istituzione, scegliendolo tra i dirigenti del comune ovvero ricorrendo a contratti a tempo determinato di diritto pubblico o privato secondo quanto previsto dalla legge e dal regolamento di organizzazione.

9. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione concernenti gli atti fondamentali previsti dalla legge, sono approvati dal Consiglio comunale. Al bilancio annuale e al conto consuntivo devono essere allegati rispettivamente una relazione in cui si dà atto del rispetto degli indirizzi e una che dimostri il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio comunale.

Art. 10
Albo pretorio

1. Il comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, delle determinazioni dirigenziali, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Il segretario comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

3. L'attestazione e la sottoscrizione della conseguita esecutività delle deliberazioni è attribuita al segretario comunale.

4. I regolamenti comunali, intervenuta la prescritta approvazione, sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

CAPO I
ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 11
Gli organi del Comune

1. Sono organi del comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco e il Presidente del Consiglio.

Art. 12
Tutela assicurativa degli amministratori

1. Il comune provvede, nei confronti dei consiglieri comunali, del Sindaco, degli assessori e dei Presidenti dei Consigli circoscrizionali, alla copertura assicurativa, comprensiva degli oneri di assistenza legale, dei rischi di responsabilità civile, penale e amministrativa, derivanti da fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, purché non vi sia conflitto di interessi con l'ente e salva l'ipotesi di dolo e colpa grave.

CAPO II
I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 13
Il Consigliere comunale

1. Sono consiglieri comunali i proclamati eletti alla carica ai sensi di legge.

2. Ciascun consigliere rappresenta l'intera comunità che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato e a titolo onorario.

3. Il consigliere non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per le responsabilità previste dalla legge.

4. Il consigliere ha l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di provvedimenti del comune concernenti interessi di associazioni, di enti pubblici o privati o società di cui sia amministratore. La presente disposizione non si applica nei casi in cui il consigliere partecipi ai suddetti organismi in forza di provvedimento adottato dall'amministrazione comunale.

Art. 14
Dovere di partecipazione e decadenza dalla carica

1. Il consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari delle quali fa parte.

2. Il consigliere che senza giustificati motivi non partecipa a cinque sedute consecutive o ad almeno il cinquanta per cento delle sedute consiliari tenutesi nel corso dell'anno precedente, è dichiarato decaduto secondo le procedure di cui ai commi successivi.

3. Il consigliere può giustificare, esclusivamente in forma scritta, al Presidente del Consiglio comunale l'assenza ad una o più sedute, riferite ad un arco temporale non superiore a due mesi. La giustificazione, che deve pervenire prima dell'inizio della seduta alla quale si riferisce, fa venire meno la declaratoria di decadenza.

4. La decadenza è promossa dal Presidente del Consiglio comunale, da un consigliere ovvero da qualsiasi elettore del comune.

5. La proposta di decadenza deve essere notificata all'interessato il quale avrà diritto di presentare le giustificazioni delle assenze entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di notifica.

6. La decadenza è pronunciata dal Consiglio, con prudente ed equo apprezzamento, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, decorso il termine per la presentazione delle giustificazioni.

Art. 15
Poteri del consigliere comunale

1. I consiglieri nello svolgimento delle loro funzioni di sindacato e di controllo, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio, hanno diritto a:

a) esercitare il diritto di iniziativa e di proposta su tutti gli atti di competenza del Consiglio;
b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, risoluzioni e questioni di

indirizzo riguardanti argomenti relativi all'amministrazione comunale o di rilevanza politica, sociale ed economica di carattere generale. Il Sindaco o gli assessori delegati rispondono alle interrogazioni e alle interpellanze entro trenta giorni. In caso di mancato rispetto del termine devono essere fornite al presentatore adeguate motivazioni;

c) ottenere dagli uffici del comune, dalle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, dalle forme associative di cooperazione di cui il comune fa parte, previste dal Capo V, Titolo II, Parte I, del decreto legislativo n. 267 del 2000, tutti i dati, documenti ed informazioni utili all'espletamento del mandato. Ha altresì diritto di prendere visione e di avere copia degli atti adottati, nonché di tutti i documenti preparatori in essi richiamati, dagli organi del comune, dai dirigenti, dalle aziende, dalle istituzioni, dagli enti dipendenti, dalle Commissioni consiliari e comunali e dai Consigli di circoscrizione.

2. Tutti gli atti deliberativi assunti dalla Giunta e dai Consigli circoscrizionali e le determinazioni assunte dai dirigenti sono trasmessi in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo pretorio, nonché ai consiglieri comunali che ne fanno richiesta. Il regolamento stabilisce le forme attraverso le quali i testi deliberativi sono messi a disposizione dei consiglieri. Devono altresì essere comunicati i provvedimenti assunti dal comitato regionale di controllo.

3. Per il computo dei quorum richiesti per le iniziative di competenza dei consiglieri comunali, si fa riferimento al numero dei consiglieri in carica, computando a tal fine il Sindaco, con arrotondamento per difetto degli eventuali decimali.

Art. 16
Indennità dei consiglieri comunali

1. Ai consiglieri competono le indennità nella misura e con le modalità stabilite dalla legislazione vigente.

2. Ciascun consigliere può richiedere che il gettone di presenza venga sostituito con un'indennità di funzione nella misura determinata ai sensi di legge.

3. Ai consiglieri che, avendo optato per l'indennità di funzione, siano risultati assenti ingiustificati, vengono applicate detrazioni all'indennità, determinate secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 17
Dimissioni del consigliere comunale

1. Le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto e fatte pervenire, a cura del consigliere dimissionario, al protocollo dell'ente durante l'orario di apertura dell'ufficio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Art. 18
Surrogazione del consigliere comunale

1. La surrogazione del consigliere, ove non diversamente stabilito dalla legge, deve essere deliberata nel termine di dieci giorni dalla data di cessazione dalla carica.

2. Durante il periodo di cui al precedente comma, il Consiglio e le Commissioni già convocati possono validamente deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

3. Decorso infruttuosamente il termine di cui sopra, l'attività del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari è sospesa sino alla surroga del consigliere.

Art. 19
Consigliere anziano

1. E' consigliere anziano per l'espletamento dei compiti previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento del Consiglio comunale, il consigliere di cui all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000. A parità di voti si ha per anziano il maggiore di età.

2. In caso di assenza o impedimento del consigliere anziano lo sostituisce il consigliere che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.

Art. 20
Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi a norma di regolamento.

2. La Conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio comunale.

3. Il comune assicura ai consiglieri ed ai gruppi consiliari le attrezzature, i servizi e le risorse necessarie allo svolgimento delle loro funzioni, prevedendo appositi stanziamenti nel bilancio.

4. Le funzioni dei gruppi consiliari sono stabilite dal regolamento.

5. Il Sindaco, o un assessore suo delegato, ha facoltà di partecipare alle riunioni della Conferenza dei capigruppo.

CAPO III
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 21
Poteri del Consiglio

1. Il Consiglio rappresenta la collettività comunale, svolge funzioni di indirizzo politico, amministrativo e di controllo. Adotta i provvedimenti di propria competenza. Vigila affinché siano garantiti i diritti delle cittadine e dei cittadini, l'equità tra le persone ed i gruppi sociali, nel rispetto della normativa sulle pari opportunità, la parità delle condizioni fra gli operatori economici, condizioni tutte che costituiscono criteri guida per l'esercizio della discrezionalità da parte dei dirigenti.

2. Il sistema di elezione del Consiglio e del Sindaco ed i casi di ineleggibilità o incompatibilità alle cariche di consigliere, Sindaco e assessore sono stabiliti dalla legge.

3. Il Consiglio dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali adotta esclusivamente atti che, in rapporto alla situazione, devono essere improrogabilmente assunti al fine di evitare pregiudizi al perseguimento dei fini istituzionali del comune.

4. Il Consiglio ha l'obbligo di assicurare nelle Commissioni di sua competenza la rappresentanza della minoranza.

5. Il Consiglio adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e dallo statuto e recepisce deleghe e trasferimenti di funzioni regionali nei limiti della copertura finanziaria assicurata.

6. Il Consiglio, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi, per l'esercizio delle funzioni e per le nomine di competenza del comune. La revoca e la decadenza sono previste per tutti gli amministratori nominati dal Consiglio, dalla Giunta e dal Sindaco.

7. L'esercizio delle funzioni consiliari non può essere delegato.

8. Il Consiglio può incaricare uno o più dei suoi membri di riferire in merito alle questioni che esigono indagini od esame speciale.

Art. 22
Maggioranza e opposizioni consiliari

1. Al fine di dare corretta applicazione alle norme che riservano alla maggioranza ed alle opposizioni prerogative e diritti, per maggioranza consiliare deve intendersi l'insieme dei consiglieri comunali appartenenti alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato Sindaco risultato eletto, nonché i consiglieri, candidati alla carica di Sindaco e non risultati eletti, collegati alla lista o gruppo di liste che, al secondo turno elettorale, risultino collegate al candidato Sindaco eletto.

2. Appartengono alle opposizioni tutti i consiglieri non facenti parte della maggioranza.

3. E' fatta salva la possibilità di adesione o dissociazione di singoli consiglieri mediante espressa dichiarazione da inviare al Presidente del Consiglio comunale.

4. L'organo competente provvede, entro sessanta giorni, a ripristinare prerogative e diritti attribuiti dall'ordinamento alla maggioranza ed alle opposizioni, ove si verifichi quanto previsto al precedente comma.

Art. 23
Prima seduta

1. La prima seduta del Consiglio comunale comprende la convalida del Sindaco e dei consiglieri, il giuramento del Sindaco, la elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio, la comunicazione relativa alla composizione della Giunta, l'elezione della Commissione elettorale comunale, secondo le modalità indicate nel regolamento.

2. I consiglieri proclamati eletti ed il Sindaco devono far pervenire al segretario comunale, entro il termine di giorni tre, decorrenti dalla data di notifica dei risultati elettorali, una dichiarazione scritta di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge. La dichiarazione di cui sopra è sottoscritta in presenza del dipendente addetto al ricevimento ovvero è presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

3. La seduta nella quale si procede alla convalida degli eletti è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i componenti delle cui cause ostative si discute.

Art. 24
Linee programmatiche del mandato

1. Il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio, entro centoventi giorni dal giuramento, il documento contenente le linee programmatiche relative al mandato amministrativo, con indicazione degli obiettivi, delle priorità di intervento, dei tempi di realizzazione, delle risorse e dei mezzi previsti.

2. Il regolamento disciplina la presentazione di eventuali emendamenti, nonché la discussione ed approvazione degli stessi e del documento da parte del Consiglio comunale.

3. In occasione della discussione del documento programmatico annuale, disciplinato dal regolamento di contabilità, si provvede, con le modalità di cui ai precedenti commi, all'eventuale adeguamento delle linee programmatiche del mandato.

4. In occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione, si provvede alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche. A tal fine al rendiconto è allegata anche la relazione prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo n. 267 del 2000. La Giunta comunale, unitamente alla proposta di rendiconto, presenta al Consiglio comunale apposita relazione sulla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori, da discutere ed approvare separatamente.

Art. 25
Elezione del Presidente

1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente eletto dall'assemblea.

2. L'elezione è effettuata a scrutinio palese e a maggioranza dei due terzi dei componenti.

3. Se dopo due votazioni separate nessun candidato ha ottenuto la maggioranza di cui al precedente comma 2, si procede, nella stessa seduta, alla terza votazione ed è eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti.

4. Il consigliere anziano procede alla proclamazione dell'eletto, il quale assume immediatamente la presidenza.

Art. 26
Elezione del Vice Presidente

1. Dopo l'elezione del Presidente il Consiglio elegge tra i consiglieri il Vice Presidente, secondo le modalità di cui al precedente articolo 25.

Art. 27
Elezione suppletiva

1. In caso di cessazione dalla carica di Presidente o Vice Presidente, il Consiglio procede alla sostituzione entro il termine di giorni dieci decorrenti dalla data di cessazione, con le modalità stabilite dagli articoli 25 e 26.

2. La cessazione dalla carica di Presidente e di Vice Presidente è comunicata al Consiglio comunale nella prima seduta successiva.

Art 28
Presidente del Consiglio

1. Il Presidente:
a) ha la rappresentanza del Consiglio, lo convoca e lo presiede;
b) predispone l'ordine del giorno inserendo le questioni richieste dal Sindaco, dalla Giunta, dai consiglieri, dai Consigli circoscrizionali e dai cittadini di cui al successivo articolo.55, secondo le norme previste dal regolamento;
c) fissa il giorno della seduta previa consultazione con il Sindaco e con la Conferenza dei capigruppo;
d) dirige i lavori del Consiglio;
e) ha facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del Consiglio;
f) precisa le conseguenze delle varie proposte, pone ai voti le deliberazioni, dichiara l'esito delle votazioni e l'adozione delle deliberazioni;
g) assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Per l'esercizio delle sue funzioni il Presidente dispone di apposito ufficio al quale sono assegnati i mezzi e le risorse necessarie, secondo quanto previsto dal regolamento. Il responsabile dell'ufficio opera secondo le direttive impartite dal Presidente.

3. Tutela le prerogative dei componenti il Consiglio e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

4. Convoca e presiede la Conferenza dei capigruppo.

5. Esercita ogni altra funzione che la legge e il regolamento gli attribuiscono.

Art. 29
Vice Presidente del Consiglio

1. Il Vice Presidente del Consiglio coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o vacanza.

2. Il Vice Presidente adempie inoltre a quelle funzioni di competenza del Presidente che gli vengono temporaneamente delegate.

Art. 30
Incompatibilità

1. La carica di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di capo gruppo nonché di Presidente e Vice Presidente di Commissione consiliare.

Art. 31
Revoca

1. Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati su proposta motivata di un terzo dei componenti il Consiglio e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 32
Convocazione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio può essere convocato, con le modalità previste dal regolamento:
a) per determinazione del Presidente;
b) su richiesta del Sindaco;
c) su richiesta della Giunta;
d) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica;
e) su richiesta di una delle Commissioni consiliari permanenti;
f) su richiesta dei consigli di circoscrizione e dei cittadini di cui all'articolo 55.

2. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio comunale entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, nei casi di cui al precedente comma, lettere b), c), d) ed e), ed entro sessanta giorni nel caso di cui alla lettera f).

3. Il Consiglio può essere convocato d'urgenza per la motivata trattazione di questioni non differibili. Tuttavia se la maggioranza dei componenti presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

4. La proposta non approvata dal Consiglio non può essere nuovamente trattata prima di sessanta giorni, salvo che la nuova proposta ne modifichi i principi ispiratori ed i contenuti essenziali, ovvero nei casi di cui al successivo articolo 34, comma 4.

Art. 33
Validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale si riunisce in prima o in seconda convocazione.

2. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, se non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dal regolamento.

3. Il regolamento stabilisce il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute.

Art. 34
Validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa.

2. Per l'approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e l'emissione dei prestiti obbligazionari è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
a) coloro che abbiano dichiarato di astenersi;
b) coloro che escono dalla sala prima della votazione o che dichiarano di non partecipare al voto.
I nominativi degli astenuti e dei non partecipanti al voto sono annotati nel verbale della seduta.

4. In caso di parità di voti o qualora non sia raggiunta la maggioranza richiesta, la proposta si intende non approvata.

5. Per la nomina dei rappresentanti del Consiglio, ad esso espressamente riservati dalla legge, in enti, aziende, istituzioni, organizzazioni e commissioni il componente vota un numero di candidati non superiore al numero dei rappresentanti da nominare e risultano eletti i candidati che hanno raggiunto la maggioranza assoluta dei votanti. Ove sia prevista espressamente la rappresentanza di candidati espressi dalla minoranza il Consiglio procede per l'elezione con voto limitato, a maggioranza semplice e su lista di candidati presentati rispettivamente dalla maggioranza e dalle minoranze. Nel numero spettante alle minoranze sono eletti i candidati proposti che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti si ha per eletto il più anziano di età.

Art. 35
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 36
Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo, di norma, a scrutinio palese.

2. Il regolamento stabilisce le modalità di votazione ed i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 37
Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio si articola in Commissioni consiliari permanenti per una più approfondita e specifica trattazione delle materie di sua competenza e per un più incisivo svolgimento delle funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

2. Nelle Commissioni permanenti sono rappresentati proporzionalmente tutti i gruppi consiliari, mediante voto plurimo, secondo le modalità previste dal regolamento. Il Sindaco e gli assessori non fanno parte delle Commissioni.

3. Le Commissioni consiliari permanenti svolgono nei confronti del Consiglio attività referente e di iniziativa su atti e provvedimenti di competenza consiliare. Esprimono parere obbligatorio sugli atti di competenza del Consiglio, entro i termini stabiliti dal regolamento. Il Consiglio può deferire alla competente Commissione l'esame di proposte e di questioni in sede redigente.

Art. 38
Commissioni di garanzia e controllo

1. Il Consiglio, a maggioranza dei componenti, può istituire secondo i criteri di cui al comma 2, dell'articolo 37, Commissioni consiliari con funzioni di garanzia e controllo.

2. La presidenza delle Commissioni è attribuita ad un consigliere appartenente alle opposizioni.

3. La deliberazione di istituzione delle Commissioni ne stabilisce la durata, le competenze, i poteri e le risorse.

Art. 39

Commissioni Speciali

1. Il Consiglio può costituire Commissioni speciali, formate da consiglieri, per svolgere indagini, studi e inchieste su materie di competenza comunale o che comunque interessino il comune e le istituzioni, aziende speciali e concessionarie di pubblici servizi.

2. La deliberazione di costituzione, adottata a maggioranza dei componenti il Consiglio, ne stabilisce la composizione, i poteri, le risorse ed il termine per la conclusione dei lavori.

3. Al fine di promuovere e proporre politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini, il Consiglio comunale può istituire una Commissione speciale composta dalle consigliere comunali che intendono farne parte. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale disciplina le modalità di funzionamento di tale Commissione.

Art. 40
Presidenza degli organi collegiali. Funzione surrogatoria

1. Nelle sedute degli organi collegiali previsti dal Capo III del Titolo II, qualora il Presidente rifiuti di presiedere l'assemblea o comunque non assuma o non eserciti la funzione di presidenza della seduta, la stessa viene assunta da colui al quale è attribuito, in caso di assenza, il potere di sostituzione del Presidente.

2. Nelle ipotesi di vacanza, assenza, impedimento o rifiuto del sostituto del Presidente, le funzioni sono svolte da un componente secondo la graduatoria di anzianità di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n.267 del 2000.

Art. 41
Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio

1. Al Consiglio comunale è assicurata autonomia funzionale ed organizzativa mediante assegnazione di adeguate risorse, attrezzature, strutture apposite e servizi, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 42
Regolamento Interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari, nelle materie di cui ai Capi II e III del Titolo II, sono contenute in un regolamento interno adottato dal Consiglio a maggioranza dei componenti.

CAPO IV
IL SINDACO

Art. 43
Funzioni

1. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione del comune e dirige l'azione della Giunta.

2. All'atto della proclamazione, il Sindaco assume tutte le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 44
Supplenza

1. In caso di vacanza, assenza o impedimento temporaneo o di sospensione del Sindaco lo sostituisce il Vice Sindaco. Quando si assenta o sia impedito anche il Vice Sindaco fa le veci del Sindaco in successione il componente della Giunta più anziano di età.

Art.45
Competenze

1. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'ente. Adempie alle attribuzioni a lui conferite dalle leggi e dallo statuto ed in particolare:

a) assicura l'unità di indirizzo politico amministrativo della Giunta promuovendo, stimolando e coordinando l'attività degli assessori;
b) impartisce le direttive per assicurare che l'attività amministrativa e la gestione si svolgano secondo criteri di imparzialità, buon andamento, economicità, efficacia, pubblicità e secondo gli obiettivi approvati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi deliberati dalla Giunta;
c) indice i referendum comunali;
d) emana le ordinanze per l'esercizio delle proprie attribuzioni nei servizi di competenza statale e quale autorità locale;
e) rappresenta l'ente in giudizio, previa deliberazione della Giunta. L'esercizio di tale rappresentanza può essere delegato ai dirigenti;
f) informa la Giunta ed il Consiglio sulle richieste di stipula di accordi di programma pervenute al comune e, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio, assume le determinazioni conseguenti;
g) promuove accordi di programma sulla base di indirizzi deliberati dal Consiglio. A tal fine il Sindaco relaziona in ordine agli enti che si intendono coinvolgere, all'intervento oggetto dell'accordo, ai tempi, alle modalità, ai finanziamenti e agli adempimenti cui sarebbe chiamato il comune in caso di stipulazione dell'accordo medesimo;
h) ha il potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni agli assessori e, ove consentito, ai consiglieri comunali, al segretario comunale, al direttore generale ed ai dirigenti;
i) può chiedere al segretario comunale o al direttore generale di pronunciarsi rispettivamente sulla conformità alle norme e sulla conformità agli obiettivi ed indirizzi degli organi di governo, degli atti di competenza dei dirigenti. Il regolamento stabilisce competenze, procedure e modalità per l'adozione degli eventuali conseguenti atti;
l) verifica l'attuazione dei programmi e la conformità, rispetto agli indirizzi deliberati dagli organi competenti, dell'attività delle aziende pubbliche, degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del comune nonché dell'operato dei rappresentanti del comune presso enti, aziende, istituzioni ed ogni altro organismo. Il Sindaco ne riferisce al Consiglio in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione;
m) esercita le proprie competenze in materia di orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi e degli uffici pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
n) stipula le convenzioni tra il comune ed altri enti locali;
o) dispone in ordine alla concessione del patrocinio dell'ente per manifestazioni ed analoghe iniziative promosse da terzi.

Art. 46

Pubblicità delle spese elettorali

1. Il preventivo ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei singoli candidati alla carica di Sindaco e delle diverse liste, sono pubblicati all'albo pretorio del comune a cura del segretario comunale a partire dal decimo giorno successivo alla loro presentazione e per una durata di trenta giorni consecutivi, dandone ampio avviso al pubblico.

Art. 47
Mozione di sfiducia

1. Ove venga proposta una mozione di sfiducia ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 267 del 2000, il Presidente procede alla convocazione del Consiglio, in seduta pubblica, non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dall'assunzione della proposta al protocollo dell'ente. Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate nelle forme di legge.

2. Il Sindaco partecipa alla discussione e alla votazione della mozione.

3. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio il segretario comunale ne riferisce al Prefetto.

Art. 48
Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni del Sindaco, formulate per iscritto e indirizzate al Consiglio, sono assunte al protocollo dell'ente. Il segretario comunale ne dà immediata comunicazione ai consiglieri comunali.

2. La seduta del Consiglio per la presentazione delle dimissioni deve tenersi entro dieci giorni dall'assunzione delle dimissioni al protocollo dell'ente. Le dimissioni diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

3. Lo stato di impedimento permanente di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 267 del 2000, deve essere accertato dal Consiglio comunale.

CAPO V
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 49
Composizione e nomina della Giunta comunale

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero di assessori, da lui nominati, non superiore a dieci, fra i quali il Vice Sindaco.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra le cittadine e i cittadini che siano in possesso dei requisiti di legge e che abbiano accettato la nomina per iscritto.

3. La nomina degli assessori avviene con decreto.

4. Eventuali modifiche nella composizione numerica o nominativa della Giunta durante il mandato sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima seduta consiliare successiva.

5. Gli assessori partecipano, con solo diritto di parola e con le modalità previste dal regolamento, alle

riunioni del Consiglio comunale e, qualora invitati, a quelle delle Commissioni consiliari.

6. I provvedimenti del Sindaco previsti dal presente articolo nonché dai successivi articoli 50 e 51 sono immediatamente esecutivi.

Art. 50
Cessazione dalla carica di assessore

1. Gli assessori, fatti salvi i casi di decadenza dell'intera Giunta, cessano dalla carica per morte, dimissioni, revoca disposta dal Sindaco e per perdita dei requisiti di nomina.

2. Le dimissioni dei singoli assessori sono presentate per iscritto al Sindaco ed hanno effetto immediato.

3. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di assessore, il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta consiliare successiva.

4. L'esercizio del potere di revoca degli assessori da parte del Sindaco deve essere congruamente motivato.

Art. 51
Organizzazione

1. La Giunta esercita le proprie funzioni in modo collegiale.

2. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni di cui al successivo comma.

3. Le funzioni dei singoli assessori sono stabilite con apposito provvedimento di incarico del Sindaco da comunicare al Consiglio comunale nella prima seduta successiva.

4. La Giunta può adottare un regolamento per l'esercizio della propria attività.

Art. 52
Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco, mediante deliberazioni collegiali, all'attuazione delle linee programmatiche del mandato amministrativo. La Giunta inoltre:

a) predispone le proposte degli atti da sottoporre all'esame del Consiglio comunale;
b) adotta atti di indirizzo per la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dei dirigenti al fine di attuare piani, obiettivi e programmi approvati dal Consiglio comunale. E' competente altresì ad adottare, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, i seguenti atti:
    1. determinazione delle aliquote dei tributi, nel rispetto del relativo ordinamento stabilito dal Consiglio comunale;
    2. fissazione dei canoni e delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi nell'ambito della disciplina generale stabilita dal Consiglio comunale;
    3. adozione di indirizzi interpretativi ed applicativi di atti normativi di propria competenza;
    4. nomina di commissioni ed altri organi collegiali, ove previsto dallo statuto e dai regolamenti;
    5. adozione dello schema di programma triennale dei lavori pubblici e dell'elenco annuale dei lavori;

6. approvazione dei progetti preliminari di opere pubbliche, fatta salva espressa diversa previsione di legge;
7. definizione, nel rispetto degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale, dei criteri generali e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ed attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
8. accettazione di lasciti e donazioni di beni mobili;
9. definizione di criteri e modalità per la concessione o l'uso di beni di proprietà o nella disponibilità del comune;
10. costituzione in giudizio e nomina del difensore dell'ente;
11. decisione di addivenire a transazioni e conciliazioni;
12. determinazione della dotazione organica del personale dell'ente;
13. adozione del programma triennale del fabbisogno del personale;
14. collaborazione con terzi all'organizzazione di incontri, convegni ed altre manifestazioni non previste in atti fondamentali del Consiglio comunale;

c) adotta i criteri generali cui devono attenersi i dirigenti nell'esercizio della attività contrattuale di competenza;
d) approva il piano esecutivo di gestione.

2. La Giunta, nell'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta è tenuta a riferire al Consiglio comunale sulla propria attività ogniqualvolta sia richiesto dalla maggioranza dei consiglieri.

4. L'iniziativa per le deliberazioni di competenza della Giunta spetta a ciascuno dei suoi componenti previe intese con il Sindaco.

Art. 53
Deliberazioni d'urgenza

1. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, deliberare variazioni di bilancio.

2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima seduta consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.

3. Il Sindaco e gli assessori rispondono in proprio e in solido delle deliberazioni d'urgenza nei casi in cui le stesse non ottengano nei termini di legge la ratifica consiliare nonché delle deliberazioni d'urgenza e immediatamente eseguite, nei casi in cui le stesse vengano annullate con provvedimenti del comitato regionale di controllo.

Art. 54
Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. In caso di parità di voti o qualora non sia raggiunta la maggioranza richiesta, la proposta si intende non approvata I nominativi degli astenuti sono annotati nel verbale.
3. Alle sedute della Giunta possono partecipare, senza diritto di voto, i revisori dei conti.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 55
Titolari dei diritti di partecipazione

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, nonché:

a) ai residenti nel comune che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
b) alle cittadine e ai cittadini italiani e dell'Unione Europea ed agli stranieri regolarmente soggiornanti, non residenti nel comune, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che esercitino nel comune la propria attività prevalente di lavoro e studio.

Art. 56
Libere forme associative

1. Il comune valorizza le libere forme associative, comprese le aggregazioni non formalmente istituite che tuttavia perseguono scopi e svolgono attività che potrebbero inerire le scelte dell'amministrazione e promuove strumenti ed organismi di partecipazione popolare alla determinazione delle decisioni dell'ente locale.

2. Il comune promuove la raccolta di proposte e suggerimenti delle libere forme associative sulle diverse materie di propria competenza e ne valorizza i contributi.

3. Il comune favorisce la vita delle libere forme associative con adeguate politiche di sostegno.

4. Nel rispetto dei criteri degli artt. 7 e 8 dello statuto sulle diverse forme di gestione dei servizi pubblici locali, il comune può stipulare convenzioni con libere forme associative.

5. Gli utenti dei servizi comunali possono riunirsi in comitati di gestione con funzioni ed organi rappresentativi e mezzi operativi definiti da apposito regolamento.

6. Il comune garantisce in ogni caso la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi, gli organismi, le aggregazioni e le associazioni.

7. Le associazioni svolgono funzione consultiva del comune e degli organi decentrati attraverso l'istituzione delle consulte.

Art. 57
Le consulte

1. Le consulte esercitano i diritti di istanza, petizione e proposta nei settori di loro specifico interesse.

2. Le consulte concretizzano la rappresentanza di tutti quegli organismi e persone che, localmente, hanno una particolare conoscenza ed esperienza in determinati campi di attività al fine di integrare, arricchire e stimolare le iniziative degli organi amministrativi del comune con l'apporto di specifiche competenze.

3. Le consulte sono i soggetti di collegamento diretto fra la società civile organizzata e gli organi del governo locale.

4. Il regolamento disciplina il numero, i settori e le specifiche funzioni delle consulte.

5. Nelle consulte sono rappresentate le associazioni ed organizzazioni del settore che siano registrate nell'apposito albo secondo i requisiti generali precisati dal regolamento.

6. Le consulte vengono sentite obbligatoriamente, secondo le aree ed i settori di loro attività, anche in assemblea generale, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione annuale nei termini e con le modalità previste dal regolamento.

Art. 58
Iniziativa popolare

1. I titolari dei diritti di partecipazione possono rivolgere istanze al Sindaco ed agli assessori nelle materie di rispettiva competenza. L'istanza può essere sottoscritta da uno o più aventi diritto e comporta per il Sindaco o per l'assessore competente l'obbligo di rispondere entro trenta giorni dalla presentazione.

2. I titolari dei diritti di partecipazione possono inoltrare petizioni e proposte di deliberazione alla Giunta o al Consiglio secondo gli ambiti di rispettiva competenza. Le proposte e petizioni inoltrate alla Giunta e al Consiglio devono essere sottoscritte rispettivamente da almeno trecento e cinque-cento persone. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio hanno l'obbligo di iscriverle all'ordine del giorno dell'organo di rispettiva competenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.

3. Qualora le istanze, petizioni e proposte non siano accolte la relativa pronuncia deve essere adeguatamente motivata.

4. Le istanze, le petizioni e le proposte devono avere per oggetto interventi e provvedimenti di pubblico generale interesse dei quali i richiedenti non siano gli unici diretti destinatari. Esse inoltre non possono concernere materie escluse dai referendum a norma di statuto.

5. Il regolamento disciplina modalità e procedure per la presentazione di istanze, petizioni e proposte di deliberazione.

6. Nel caso di istanze concernenti materie di competenza del Sindaco e di istanze, petizioni e proposte concernenti materie di competenza della Giunta, i relativi conseguenti provvedimenti adottati devono essere comunicati, per conoscenza, al Consiglio comunale.

Art. 59
Referendum

1. Il comune prevede il referendum quale strumento di partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica.

2. Il referendum è indetto dal Sindaco su richiesta di quattromila persone aventi diritto.

3. Il referendum verte su materie di esclusivo carattere locale e di interesse generale e comunque non può riguardare le seguenti materie:

a) elezione del Sindaco e nomina degli assessori comunali;
b) nomina o designazione di amministratori di competenza comunale;
c) stato giuridico e trattamento economico del personale comunale;
d) contrazione di mutui;
e) istituzione e ordinamento di tributi, tariffe e rette e determinazione delle relative aliquote;
f) statuto comunale e regolamenti per il funzionamento del Consiglio comunale e dei Consigli di circoscrizione;
g) statuti delle aziende, istituzioni e società a partecipazione comunale;
h) bilanci preventivi e conti consuntivi del comune, aziende e società partecipate;
i) provvedimenti che hanno esaurito i loro effetti;
l) provvedimenti dai quali siano derivate irrevocabili obbligazioni del comune nei confronti di terzi;
m) interi atti generali a contenuto normativo;
n) questioni che perseguono risultati contrari a norme di legge o di regolamento;
o) tutela delle minoranze etniche e religiose.

4. Salvo motivi d'urgenza, una volta indetto il referendum, gli organi del comune si astengono dal deliberare sulle materie oggetto del referendum stesso.

5. Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto. La proposta referendaria si ritiene approvata se ha conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi. Il Sindaco deve proporre la deliberazione conseguente l'esito della consultazione entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato referendario. L'esito del referendum non è vincolante. Il mancato accoglimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con adeguate motivazioni.

6. Non può essere proposto un nuovo referendum sulla medesima materia prima che siano trascorsi tre anni e comunque prima dell'elezione del nuovo Consiglio.

7. Il regolamento disciplina le procedure di ammissione e svolgimento del referendum e la costituzione di un comitato di garanti il quale, tra l'altro, decide, prima della raccolta delle firme, la ammissibilità o meno del quesito.

Art. 60
Pubblici dibattiti

1. Il comune prevede l'indizione di pubblici dibattiti in apposite assemblee su argomenti riguardanti specificatamente l'attività amministrativa.

2. L'assemblea viene convocata dal Sindaco a richiesta di almeno duecento persone aventi diritto o di tutti i consigli di circoscrizione .

3. Il regolamento disciplina le modalità di richiesta, partecipazione e conduzione del pubblico dibattito.

Art. 61
Conferenze dei servizi pubblici locali

1. Il Sindaco indice periodicamente conferenze sui servizi pubblici locali alle quali partecipano, con le modalità fissate dal regolamento, i soggetti pubblici e privati gestori di servizi stessi, le associazioni degli utenti, le organizzazioni sindacali e di categoria.

2. La conferenza sui servizi analizza l'andamento qualitativo, quantitativo, l'efficienza e l'efficacia dei servizi, formulando idonee soluzioni per il miglioramento degli stessi.

3. Il difensore civico può svolgere una propria relazione evidenziando eventuali abusi, carenze e disfunzioni nella gestione dei servizi.

4. Le risultanze della conferenza sono valutate in sede di predisposizione del progetto di bilancio.

CAPO II
DIRITTO DI ACCESSO, DI INFORMAZIONE E DI ASSISTENZA

Art. 62
Pubblicità degli atti e diritto di informazione

1. Il comune svolge la propria attività secondo criteri di razionalità, trasparenza ed immediatezza, al fine di realizzare il buon andamento e l'efficienza dei servizi, osservando, salvo il disposto del comma successivo, il principio della pubblicità degli atti in ogni fase del procedimento amministrativo.

2. Tutti gli atti del comune, delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa previsione di legge, di regolamento o di altro atto adottato conformemente al regolamento.

3. Il comune assicura la più ampia informazione circa l'attività svolta ed i servizi offerti dalle aziende speciali, consorzi, enti a partecipazione comunale, società a prevalente capitale pubblico locale da esso controllate, secondo le modalità definite dal regolamento, nel rispetto dei diritti e delle disposizioni di legge.

4. Al fine di rendere efficace il diritto all'informazione ed all'accesso agli atti del comune e di agevolare la presentazione di istanze, petizioni e proposte, l'organizzazione comunale prevede espressamente un servizio dedicato all'informazione ed alla comunicazione ai cittadini.

5. Le raccolte della Gazzetta ufficiale della Repubblica, del Bollettino ufficiale della regione, lo statuto ed i regolamenti comunali sono messi a disposizione dei cittadini.

Art. 63
Diritto di accesso ai documenti amministrativi

1. Coloro che vi hanno diritto possono esercitare l'accesso agli atti ed ai documenti amministrativi del comune nelle forme e con le modalità previste dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina i contenuti del diritto di accesso ed individua:
a) i casi di inaccessibilità;
b) le ipotesi di differimento dell'esercizio del diritto;

c) i soggetti coinvolti;
d) le misure organizzative idonee a garantire agli aventi diritto l'effettivo esercizio dell'accesso;
e) i termini per l'esercizio del diritto ed i relativi costi.

3. Il regolamento contiene norme di collegamento con la disciplina sulla tutela della riservatezza dei dati e sul trattamento di quelli personali e sensibili.

Art. 64
Tutela della riservatezza dei dati

1. Il comune, nello svolgimento dell'attività amministrativa, garantisce che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.

2. Il regolamento disciplina:
a) le misure poste a tutela della riservatezza dei dati personali trattati dall'ente, sia con strumenti cartacei che informatici;
b) l'individuazione dei soggetti coinvolti;
c) le forme di comunicazione dei dati a soggetti pubblici e privati;
d) le modalità di redazione delle informative al cittadino.

Art. 65
Diritto di assistenza e interpello

1. Gli uffici competenti devono fornire alle cittadine e ai cittadini, in quanto interessati, ogni esauriente assistenza relativa al disbrigo di pratiche che li riguardino.

2. Il regolamento stabilisce le modalità per l'esercizio del diritto di interpello, in materia di tributi locali, da parte del contribuente.

CAPO III
IL DIFENSORE CIVICO

Art. 66
Funzioni

1. Il comune istituisce l'ufficio del difensore civico quale organo garante del buon andamento, della tempestività, dell'imparzialità e correttezza dell'attività amministrativa comunale.

2. L'azione del difensore civico è esercitata a tutela dei diritti dei cittadini nei confronti del comune, delle istituzioni e degli enti o aziende gestori di servizi comunali.

3. Il difensore civico ha altresì funzione di controllo sugli atti del comune secondo quanto previsto dalla legge.

4. Nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, il difensore civico può:
a) chiedere agli uffici comunali, alle istituzioni, agli enti ed alle aziende di cui al comma 2 l'esibizione di atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento;
b) richiedere il riesame di quegli atti e procedimenti nei quali abbia riscontrato vizi o irregolarità;

c) segnalare al Sindaco omissioni, ritardi, violazioni di legge o abusi.

5. L'intervento del difensore civico a tutela dei diritti del cittadino può essere richiesto senza vincoli di forma.

6. I criteri di scelta, i compiti, l'indennità di funzione e le modalità di intervento del difensore civico sono determinati dall'apposito regolamento.

7. Il difensore civico trasmette al Consiglio comunale una relazione annuale sulla propria attività. L'esame della relazione avviene secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 67
Elezione e durata in carica

1. Il Consiglio comunale, entro centoventi giorni dal suo insediamento, elegge il difensore civico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei componenti. Con la stessa maggioranza il Consiglio ne pronuncia la revoca o la decadenza nei casi previsti dal regolamento.

2. Il difensore civico è scelto fra persone che diano garanzie di comprovata competenza giuridico-amministrativa, di imparzialità e indipendenza di giudizio e di adeguata esperienza professionale. Il regolamento stabilisce le condizioni di ineleggibilità alla carica.

3. Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto. L'incarico è prorogato sino all'elezione del successore.

4. Il comune assegna al difensore civico il personale, le strutture e le attrezzature ritenute necessarie per l'espletamento delle sue funzioni.

TITOLO IV
DECENTRAMENTO

Art. 68
Circoscrizioni di decentramento

1. Il comune divide il proprio territorio in circoscrizioni di decentramento quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di beni e di servizi comunali, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.

2. Sono organi delle circoscrizioni il Consiglio circoscrizionale ed il suo Presidente .

3. Il Consiglio di circoscrizione è eletto a suffragio diretto con criterio proporzionale. Sono elettori gli iscritti nelle sezioni elettorali comprese nel rispettivo territorio.

4. Il comune assicura ai Consigli circoscrizionali adeguate risorse, attrezzature, strutture apposite e servizi secondo modalità stabilite dal regolamento.

Art. 69
Attribuzioni e funzionamento dei Consigli circoscrizionali

1. L’organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate, per quanto non disposto dallo statuto, da apposito regolamento adottato dal Consiglio comunale.

2. Il regolamento contiene norme riguardanti:
a) il numero, l'estensione territoriale, le attribuzioni ed il funzionamento degli organi della circoscrizione;
b) le modalità per l'elezione del Presidente;
c) il numero dei componenti dei Consigli circoscrizionali che non può essere superiore a sedici.

3. Il regolamento indica le materie nelle quali sono delegate al Consiglio circoscrizionale le funzioni deliberative, sulla base di programmi di massima adottati dal Consiglio comunale che ne stabiliscono i criteri direttivi.

4. Il regolamento può prevedere norme relative alla consultazione della popolazione e al diritto di petizione al Consiglio circoscrizionale. Disciplina altresì le modalità mediante le quali il Consiglio di circoscrizione può ottenere dal comune le informazioni necessarie per lo svolgimento delle funzioni attribuite.

5. Il bilancio comunale stanzia annualmente i fondi relativi al funzionamento dei Consigli circoscrizionali.

6. Le deliberazioni dei Consigli circoscrizionali diventano esecutive nei modi e nei termini fissati dal regolamento, salvo che il Sindaco sospenda la deliberazione per motivi di legittimità, disponendone il rinvio al Consiglio circoscrizionale.

7. La disposizione di cui all’articolo 40 si applica anche per le sedute dei Consigli circoscrizionali.

Art. 70
Durata in carica dei Consigli circoscrizionali

1. I Consigli circoscrizionali durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale.

2. I Consigli circoscrizionali cessano in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale.

Art. 71
Scioglimento dei Consigli circoscrizionali

1. I Consigli circoscrizionali sono sciolti anticipatamente alla loro scadenza ordinaria con decreto del Sindaco:
a) per cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati, purché contemporaneamente presentati al protocollo dell’ente, della metà più uno dei componenti;
b) per riduzione dell’organo consiliare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti;
c) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento della circoscrizione per la mancata elezione del Presidente entro sessanta giorni dall’insediamento del Consiglio ovvero dalla vacanza della carica;

2. Lo scioglimento anticipato dei Consigli circoscrizionali è altresì disposto con decreto del Sindaco, previa deliberazione conforme del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti:

a) quando si riscontrino gravi irregolarità nella gestione dei servizi loro attribuiti o delegati e delle risorse ad essi assegnate;
b) per gravi e persistenti violazioni di legge, dello statuto o del regolamento per il decentramento circoscrizionale.

3. Il decreto di scioglimento stabilisce la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio circoscrizionale, che dovranno tenersi entro i successivi centottanta giorni. Non si procede alla elezione del nuovo Consiglio circoscrizionale quando sia trascorsa almeno la metà del periodo di durata in carica del Consiglio comunale.

4. Fino all'insediamento del Consiglio circoscrizionale rinnovato le funzioni di gestione di beni e servizi comunali attribuite alla circoscrizione, nonché le funzioni ad essa delegate dal comune, sono esercitate dal dirigente individuato dal Sindaco.

Art. 72
Presidente del Consiglio circoscrizionale

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio circoscrizionale e svolge le funzioni attribuite dal regolamento e quelle delegate dal Sindaco anche nella sua qualità di ufficiale di Governo.

2. Al Presidente sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio circoscrizionale.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio circoscrizionale previsti dal regolamento, previa diffida, provvede il Sindaco sentita la Conferenza dei capigruppo del Consiglio comunale.

4. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente di Consiglio circoscrizionale non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla carica.

TITOLO V
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 73
Principi

1. L'attività amministrativa è improntata ai principi di:
a) separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo, spettanti agli organi di governo, e quelle di gestione, attribuite ai dirigenti;
b) programmazione dell'attività e verifica dei risultati;
c) perseguimento, nell'azione amministrativa, degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;
d) individuazione delle responsabilità, dei poteri e dei livelli di autonomia del personale e della dirigenza in particolare, valorizzando le risorse umane, anche attraverso processi di delega;
e) imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, snellezza dei procedimenti, soddisfacimento delle esigenze degli utenti.

Art. 74
Procedimenti amministrativi

1. Il Consiglio disciplina, con regolamento adottato a maggioranza dei componenti, i profili generali dei procedimenti amministrativi, ispirati ai principi di democrazia, partecipazione, decentramento, pubblicità, trasparenza, legalità, snellezza delle procedure, economicità e separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi di governo e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettanti al segretario comunale, al direttore generale e ai dirigenti.

CAPO II
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Art. 75
Struttura organizzativa

1. Il comune definisce il proprio assetto organizzativo ispirandosi ai principi di funzionalità e flessibilità riguardo ai compiti ed ai programmi di attività da organizzare. La struttura si articola in unità organizzative autonome ovvero aggregate per progetti, programmi e funzioni.

2. La struttura dell'ente è definita dal regolamento che disciplina le diverse articolazioni organizzative, differenziate in base ai compiti, alle funzioni e agli obiettivi da raggiungere e ne stabilisce le modalità per la loro individuazione e costituzione.

3. Il regolamento individua le strutture organizzative apicali e le relative competenze.

4. Le strutture apicali possono essere accorpate, qualora esigenze di maggior coordinamento ed integrazione lo richiedano, in aree funzionali, affidate alla responsabilità di un dirigente, secondo criteri e modalità definiti dal regolamento.

Art.76
Dotazione organica

1. La dotazione organica consiste nel numero complessivo delle unità lavorative disponibili per lo svolgimento dei compiti dell'ente, sulla base del programma annuale delle attività da realizzare.

2. Il regolamento definisce le modalità di revisione periodica della dotazione organica e di programmazione annuale e pluriennale del fabbisogno di personale, nonché i requisiti d'accesso e le modalità di reclutamento.

Art. 77
Qualificazione del lavoro e sviluppo professionale

1. Il comune, al fine di garantire la qualità dei servizi, la loro efficienza ed economicità, promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e lo sviluppo delle professionalità del personale, mediante interventi di formazione ed aggiornamento, l'utilizzazione degli strumenti dell'autonomia contrattuale, l'adozione di meccanismi di valutazione delle posizioni e dei risultati e di conseguenti sistemi selettivi di incentivazione retributiva.

2. Il comune garantisce, in applicazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, la rimozione degli ostacoli all'accesso al lavoro e allo sviluppo di carriera delle donne. Individua strumenti per realizzare azioni positive per garantire pari opportunità nella nomina e nella copertura di posti di responsabilità di servizi e uffici e negli incarichi interni ed esterni di dirigenza.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati con appositi provvedimenti, in conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro, allo statuto, ed agli atti di indirizzo degli organi di governo dell'ente.

Art. 78
Funzione dirigenziale

1. La funzione dirigenziale si qualifica per la capacità di proporre, programmare ed utilizzare in modo coordinato gli strumenti e le risorse necessarie per il conseguimento degli obiettivi determinati dagli organi di governo, promuovere l'adeguamento dell'organizzazione e delle procedure, motivare e guidare i collaboratori, rilevare e prospettare le esigenze a cui l'ente è chiamato a rispondere.

2. I dirigenti esercitano, secondo i principi di autonomia e responsabilità, i compiti loro attribuiti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive impartite dagli organi di governo.

3. Le attribuzioni e le responsabilità dirigenziali, in relazione alle diverse tipologie di incarichi, sono definite dal regolamento.

Art. 79
Incarichi di funzioni dirigenziali

1. I dirigenti si differenziano tra loro per il diverso livello di responsabilità dell'incarico attribuito, sulla base del quale è determinata la retribuzione.

2. Gli incarichi di direzione sono conferiti dal Sindaco secondo modalità, criteri e limiti stabiliti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.

3. Ai dirigenti che non siano titolari di uffici dirigenziali, sono conferite funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dal regolamento.

4. Gli incarichi di direzione di uffici o di alta specializzazione possono essere attribuiti anche a persone estranee all'amministrazione mediante contratto a tempo determinato, nel rispetto dei criteri, modalità e limiti stabiliti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.

Art. 80
Compiti dei dirigenti

1. I dirigenti operano in attuazione degli atti di indirizzo del Consiglio e della Giunta, delle direttive del Sindaco e degli assessori di riferimento, del segretario e del direttore generale e sono responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi dell'ente, e, in via esclusiva, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione, riferiti alle strutture organizzative cui sono preposti o, se non titolari di uffici dirigenziali, dell'attività oggetto dell'incarico loro attribuito.

2. Ai dirigenti competono, in relazione alle materie attribuite alla struttura organizzativa cui sono preposti, o oggetto dell'incarico conferito, se non titolari di uffici dirigenziali, tutti i compiti attinenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'adozione dei relativi atti e provvedimenti amministrativi.

3. I dirigenti preposti alla direzione di strutture possono, secondo le modalità ed entro i limiti definiti dal regolamento, delegare l'esercizio di talune funzioni ai responsabili delle unità organizzative da essi dipendenti.

4. Spetta ai dirigenti, oltre quanto previsto dalla legge, l'adozione in particolare dei seguenti atti:
a) conferimento di incarichi professionali e di consulenza;
b) nomina delle commissioni di gara e concorso;
c) ordinanze ordinarie aventi natura di atto di gestione amministrativa;
d) ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative, nonché applicazione di sanzioni accessorie;
e) approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi di opere pubbliche;
f) stipula di transazioni, previa decisione della Giunta comunale ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera b), numero 11;
g) adozione di atti delegati dal Sindaco.

Art. 81
Segretario comunale

1. Il comune ha un segretario generale in conformità a quanto stabilito dalla legge.

2. Il Sindaco provvede alla nomina, sentita la Conferenza dei capigruppo.

3. Il segretario esercita tutte le funzioni ed i compiti attribuiti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti o conferiti dal Sindaco.

Art. 82
Vice segretario

1. Il vice segretario coadiuva il segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento.

2.Il regolamento definisce requisiti e modalità per il conferimento del relativo incarico.

Art. 83
Direttore generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta, può nominare un direttore generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla legge e dal regolamento.

Art. 84
Strumenti di controllo interno

1. Il comune si dota di strumenti adeguati ad attuare i controlli interni previsti dalla legge.

2. Il regolamento disciplina forme, modalità e procedure del controllo interno.

CAPO III
FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 85
La programmazione

1. Il comune ispira la propria azione al metodo della programmazione che garantisce la congruenza delle specifiche azioni e decisioni con il quadro generale degli indirizzi e degli obiettivi.

2. Sono strumenti della programmazione:
a) il documento contenente le linee programmatiche del mandato;
b) gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;
c) gli obiettivi programmatici per la gestione dei consorzi, delle aziende e delle istituzioni;
d) i programmi generali dell'attività, i programmi settoriali e i programmi di circoscrizione e di particolari aree territoriali approvati annualmente dal Consiglio su proposta della Giunta che contengono la specificazione annuale dei piani di lungo periodo;
e) il programma triennale dei lavori pubblici ed il relativo elenco annuale;
f) i piani territoriali ed urbanistici ed programmi pluriennali e annuali per la loro attuazione;
g) la relazione previsionale e programmatica che costituisce base di riferimento per le previsioni finanziarie pluriennali e annuali.

3. Gli strumenti della programmazione, corredati delle relative previsioni finanziarie, sono disciplinati dalle vigenti normative di legge in materia e dal regolamento di contabilità.

4. La predisposizione dei piani delle attività e degli interventi pluriennali ed annuali è disciplinata dalle norme statali in materia di ordinamento contabile e dal regolamento di contabilità.

5. Sono fatte salve le competenze del Consiglio comunale anche per atti non previsti dagli strumenti di programmazione di cui ai commi precedenti.

Art. 86
Risultati di gestione

1. I risultati della gestione dell’esercizio finanziario sono riassunti e dimostrati nel conto consuntivo anche attraverso idonea documentazione che ponga a confronto i risultati medesimi con le indicazioni contenute nei documenti di indirizzo programmatico, così come stabilito dalla normativa vigente e dal regolamento di contabilità.

Art. 87
Revisione economico-finanziaria

1. Le disposizioni di legge ed il regolamento di contabilità disciplinano la composizione, durata in carica, modalità di nomina, cause di decadenza, funzioni, compenso e responsabilità del collegio dei revisori dei conti. Il regolamento definisce le modalità per il reintegro del collegio dei revisori, nei casi in cui ciò si renda necessario; può altresì prevedere la nomina di revisori supplenti.

2. La funzione di revisione economico-finanziaria viene esercitata a diversi livelli di analisi, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.

3. Il Consiglio comunale, contestualmente alla nomina, può attribuire al collegio dei revisori dei

conti ulteriori funzioni di collaborazione in materia di regolamenti comunali e per problematiche di natura contabile e fiscale.

Art. 88
Attività contrattuale

1. I rapporti giuridici di natura patrimoniale, anche se derivanti da concessione, sono disciplinati da contratti nel rispetto delle forme di legge.

2. L'attività contrattuale dell'ente è disciplinata da norme regolamentari, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 89
Modificazioni, abrogazioni e interpretazione dello statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione totale dello statuto sono deliberate dal Consiglio con la procedura di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 267 del 2000 .

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è ammissibile se non è accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

3. La approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo e diviene operativa dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

4. Ogni iniziativa di modifica o di abrogazione statutaria, respinta dal Consiglio, non può essere riproposta se non decorso un anno dalla deliberazione di revisione.

5. Lo statuto che ha natura giuridica normativa deve essere interpretato secondo i criteri dell'interpretazione delle norme.

Art. 90
Adozione e adeguamento dei regolamenti

1. Il Regolamento interno del Consiglio è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello Statuto.

2. I regolamenti previsti dallo statuto sono adottati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto medesimo.

3. I regolamenti comunali devono essere adeguati allo statuto vigente entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo.

4. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti o al loro adeguamento di cui al presente articolo continuano ad applicarsi le norme riguardanti le rispettive materie vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, purché risultino compatibili con la legge e lo statuto.

Art. 91
Entrata in vigore

1. Lo statuto, approvato ai sensi della legge, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.

2. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione di entrata in vigore.

ALLEGATO A

DISPOSIZIONI STATUTARIE TRANSITORIE

(approvate dal Consiglio comunale con atti n.. 122 del 12/6/2001 e n. 136 del 14/6/2001)

a) le disposizioni di cui all'art.49, commi 1 e 4, dello Statuto modificato si attuano con effetto dal primo rinnovo degli organi elettivi del comune, successivo alla data di entrata in vigore delle modifiche stesse. Trovano applicazione, sino ad allora, le disposizioni di cui agli articoli 37, comma 1, e 38, commi 5 e 8, del vigente Statuto ;

b) sino al primo rinnovo dei Consigli circoscrizionali in carica alla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie gli stessi sono composti dal numero di membri previsto dal regolamento per il decentramento circoscrizionale in vigore. Anteriormente al rinnovo di cui sopra, il regolamento dovrà essere adeguato alle disposizioni di cui all'art.69, comma 2, lettera c), dello Statuto, così come risulta a seguito delle modificazioni di cui al punto 1). Ove non si provveda, i nuovi Consigli circoscrizionali saranno composti da 16 membri;

c) la disposizione di cui all'art.72, comma 4, dello Statuto modificato, si applica ai mandati amministrativi successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore delle modifiche stesse;

d) sino all'adozione delle disposizioni regolamentari di cui all'art.87, comma 2, dello Statuto modificato, si applicano le disposizioni previste dall'art.88, comma 2, del Vigente Statuto.